



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota

Circolare n. 025 del 18/07/2018

Oggetto: Decreto Dignità – Le novità in materia di lavoro.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto Dignità) che apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un innalzamento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Il Decreto Dignità è entrato in vigore dal 14 luglio 2018.

Si analizzano le disposizioni contenute nel Decreto Dignità che interessano i datori di lavoro.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Tali disposizioni di modifica si applicano sia ai nuovi contratti di lavoro a tempo determinato (stipulati dal 14 luglio 2018) nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima

Al nuovo contratto di lavoro subordinato può essere apposto un duplice termine di durata:

- non superiore a 12 mesi, definito “acausale”;

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

- non superiore a 24 mesi, ma solo in presenza di causali ben definite dal Decreto (ad esclusione dei contratti stagionali).

È quindi possibile assumere con un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, alla condizione che lo stesso sia stipulati per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Pertanto, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non potrà superare i 24 mesi (anziché il precedente termine di 36 mesi). In caso contrario il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Il termine, perché sia considerato valido deve risultare da atto scritto (ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni).

Proroghe e rinnovi

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

Decadenza e tutele

Viene stabilito inoltre che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 (anziché 120) giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Incremento contribuzione aggiuntiva contratto a termine

Il Decreto Dignità inasprisce gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale. In particolare, si stabilisce che l'importo previsto dalla precedente disciplina, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, venga incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Ne consegue, pertanto, che il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato, per ciascuno dei rinnovi avvenuti dal 14 luglio 2018, dello 0,5%. L'incremento pari allo 0,5% dovrà intendersi operante, per qualsiasi rinnovo intervenuto successivo al 14 luglio 2018), indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018).

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In caso di stipula di contratti a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato con esclusione delle disposizioni relative al limite complessivo di contratti a tempo determinato ed al diritto di precedenza (rispettivamente artt. 23 e 24, D.Lgs n. 81/2015).

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

Il Decreto Dignità modifica il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. In questa eventualità il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a sei (anziché le attuali 4) e non superiore a trentasei (anziché le attuali 24) mensilità.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative, entrata in vigore in occasione della Legge di Bilancio 2018 risulta completamente abrogata dal Decreto Dignità.

Risultano, nel particolare, abrogati i commi da 323 a 360 con i quali era stato previsto che tali società avrebbero potuto essere esercitate con scopo di lucro

in forma di SS, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL con l'aggiunta di stringenti requisiti in tema di denominazione statutaria, scopo sociale e amministratori e direttori tecnici.

LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO

Il Decreto Dignità introduce poi alcune disposizioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali ed a contrastare la delocalizzazione delle imprese (trasferimento di un'attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di un'altra impresa controllata/collegata) italiane ed estere, operanti in Italia che beneficiano di aiuti di Stato.

Delocalizzazione

Le imprese italiane ed estere operanti in Italia che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in uno Stato extra UE - SEE entro 5 anni dal termine dell'iniziativa agevolata. In tale situazione trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Inoltre il Decreto Dignità dispone che le imprese italiane ed estere operanti in Italia che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di un'unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito (in ambito nazionale, europeo e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al TUR vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Nel caso di benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati prima del 14 luglio 2018 si applica la disciplina previgente.

Livelli occupazionali

Nel caso di imprese italiane ed estere, operanti in Italia, che godranno, successivamente al 14 luglio 2018, di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale e qualora riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio (salvo per GMO) nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decadono dal beneficio in presenza di una riduzione dei suddetti livelli superiore al 10%. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI